

A. Modifica relativa ai collocamenti in istituti chiusi (art. 15 cpv. 2 DPMin) – articoli 1 e 4

Capitolo I : Campo di applicazione

Tenore attuale	Modifiche	Commento
Art. 1 Principi		
¹ Il presente concordato disciplina l'esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art. 2 e 3 che seguono, l'esecuzione delle misure di collocamento in stabilimenti chiusi di cui all'art. 15, cpv. 2, lettera b DPMin e l'esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni: a) se essa incombe a un cantone firmatario e b) se essa ha luogo in uno stabilimento concordatario.	¹ Il presente concordato disciplina l'esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art. 2 e 3 che seguono, l'esecuzione delle misure di collocamento in stabilimenti chiusi di cui all'art. 15, cpv. 2, lettera b DPMin e l'esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni: a) se essa incombe a un cantone firmatario e b) se essa ha luogo in uno stabilimento concordatario.	<i>La pratica, confermata dall'UFG dimostra che la presa a carico dei minori, specialmente delle giovani ragazze, ai sensi dell'art. 15 cpv.2 lett. b DPMin, è non solamente quantitativamente scarsa, ma anche teoricamente difficilmente distinguibile dai casi di cui alla lettera a. Ora, il Concordato latino sulla detenzione penale delle persone minorenni, mira unicamente all'esecuzione delle decisioni di collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv.2 lett. b, e non all'esecuzione del collocamento in un istituto chiuso a scopo terapeutico ai sensi della lettera a. La CLDJP ha ammesso con decisione 15 marzo 2013 il principio che il Concordato latino sia modificato al fine di permettere che lo stesso contempli anche le decisioni di collocamento di collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv.2 DPMin senza distinzione fra le lettere a. e b. Gli articoli 1 e 4 devono di conseguenza essere modificati mediante la soppressione del riferimento alla lettera b.</i>
² Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell'esecuzione.		Immutato
³ Nel caso in cui in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo.		Immutato

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 4 Decisioni di collocamento in stabilimenti chiusi attribuite al concordato		
¹ L'esecuzione delle decisioni di collocamento in stabilimenti chiusi ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, lettera b DPMin, è regolata dal presente concordato. ² L'esecuzione del collocamento in stabilimenti chiusi a scopo terapeutico ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, lettera a DPMin non è regolata dal presente concordato.	¹ L'esecuzione di decisioni di collocamento in istituto chiuso ai sensi dell'art. 15 cpv.2, lettera b DPMin, è regolata dal presente concordato. ² L'esecuzione del collocamento in stabilimenti chiusi a scopo terapeutico ai sensi dell'art. 15, cpv. 2, lettera a DPMin non è regolata dal presente concordato.	<i>Soppressa la distinzione fra le lettere a. e b. dell'art. 15 DPMin, allo scopo di allinearsi alla prassi nel frattempo consolidata Cfr. commemo ad art. 1.</i>

B. Modifica delle condizioni di assoggettamento al concordato delle decisioni di carcerazione preventiva - articolo 2

Capitolo primo : Campo di applicazione

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p>Art. 2 Decisioni di carcerazione preventiva affidate al concordato</p>		
<p>È retta dal presente concordato l'esecuzione delle decisioni di detenzione preventiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prese nei confronti delle persone minorenni al di sotto dei 15 anni, quando superano i cinque giorni; - prese nei confronti delle persone minorenni al di sopra dei 15 anni, quando superano i quattordici giorni. 	<p>È retta dal presente concordato l'esecuzione delle decisioni di detenzione preventiva <u>prese nei confronti di persone minorenni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prese nei confronti delle persone minorenni al di sotto dei 15 anni, quando superano i cinque giorni; - prese nei confronti delle persone minorenni al di sopra dei 15 anni, quando superano i quattordici giorni. 	<p><i>La distinzione operata fra l'esecuzione di decisioni di detenzione preventiva prese nei confronti di minori di 15 anni, quando le stesse superano i cinque giorni, e quelle prese nei confronti di minori di età maggiore a 15 anni, quando le stesse superano i quattordici giorni, risale al progetto di legge federale sul diritto penale minorile. Ora, le Camere non hanno seguito, su questo punto, il Consiglio federale. Il rapporto esplicativo del gennaio 2013 di supporto al concordato, è stato redatto prima che le Camere federali avessero adottato la versione definitiva del progetto di legge : « Nello stato di ignoranza della decisione finale, è sembrato prudente riferirsi alla versione più esigente, vale a dire quella del Messaggio Consiglio federale. Comunque il fatto di dover prevedere la presa a carico appropriata per l'esecuzione della detenzione preventiva è un elemento costrittivo che impone una riflessione sulla necessità di centralizzare questa esecuzione, sia secondo i criteri del CF, sia secondo altri criteri da precisare ulteriormente». Vista la prossima apertura dello stabilimento concordatario « Aux Léchaires », la presa a carico appropriata dei minorenni in detenzione preventiva è garantita. E' di conseguenza opportuno che essi possano usufruire di questa detenzione il più presto</i></p> <p>Quindi, la modifica dell'art. 2 del concordato così come qui proposta, è in definitiva conforme alla volontà del legislatore federale il quale ha rinunciato scientemente ad effettuare una distinzione.</p>
<p>² Su esplicita richiesta delle autorità d'istruzione, l'esecuzione di ogni altra decisione di detenzione preventiva può essere retta dal presente concordato.</p>	<p>² Su esplicita richiesta delle autorità d'istruzione, l'esecuzione di ogni altra decisione di detenzione preventiva può essere retta dal presente concordato.</p>	<p><i>Essendo soppressa la distinzione di cui all'alinea 1, la regola prevista al capoverso 2 diviene inutile, e deve essere eliminata.</i></p>

C.

Modifica concernente l'autorità ad hoc di reclamo e chiarimento del suo statuto (articoli 6, 12 et 29 e aggiunta di un sottocapitolo " E) Autorità concordataria di ricorso" e degli articoli 14bis a 14 ter nuovi;

Modifica inerente alla Commissione concordataria specializzata – articoli 6 e 7 e aggiunta del sottocapitolo « F) Commissione concordataria specializzata » e degli articoli 14quinquies e 14sexies nuovi

Capitolo II: Organi del concordato

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 6 Organi		
<p>Gli organi del concordato sono:</p> <p>a) la Conferenza del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nella Svizzera romanda (e parzialmente nel Ticino) (in seguito detta Conferenza);</p> <p>b) il Segretariato della Conferenza;</p> <p>c) la Commissione concordataria;</p> <p>d) la Commissione consultiva socio-educativa.</p>	<p>Gli organi del concordato sono:</p> <p>a) la Conferenza del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nella Svizzera romanda (e parzialmente nel Ticino) (in seguito detta Conferenza);</p> <p>b) il Segretariato della Conferenza;</p> <p>c) la Commissione concordataria;</p> <p>d) la Commissione consultiva socio-educativa;</p> <p>e) l'Autorità concordataria di ricorso.</p>	<p><i>Dal momento che, come indicato dall'art. 29 cpv.3 (cfr. qui di seguito), si tratta di statuire su dei ricorsi che possono essere inoltrati contro una decisione che infligge una misura disciplinare, si impone di conferire all'autorità competente per dirimerli, il titolo che corrisponde alla sua funzione (autorità concordataria di ricorso e non più autorità ad hoc di reclamo).</i></p> <p><i>Questo peemette pure di eliminare ogni ambiguità rispetto al reclam oper denunciare le condizioni di detenzione previsto all'art. 30 cpv.2¹</i></p> <p><i>In occasione dell'ultima (in ordine di tempo) decisione resa dall'autorità ad hoc di reclamo nel 2010, i suoi membri avevano constatato il carattere lacunoso del concordato per quel che attiene alla procedura ed al diritto applicabile e la necessità di prevedere un regolamento di procedura specifico per tutti gli stabilimenti concordatari.² Visto che il progetto di regolamento disciplinare appena elaborato, risponde all'auspicio espresso nel 2010, allora occorre adattare il concordato di conseguenza.</i></p> <p><i>Come indicato nel commento all'art. 13 del progetto dell'ALJM del regolamento disciplinare, l'autorità di ricorso prevista dal concordato, può essere considerata come un tribunale di ultima istanza « cantonale » ai sensi dell'art. 86 cpv.2 LTF (tribunale intercantonale superiore istituito da un concordato) anche se una parte dei suoi membri non è nominata da un legislativo cantonale (cfr. DTF 122 IV 8³).</i></p>

¹ **Art. 30** Colloquio e denuncia

¹ Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto ad ottenere un colloquio con la direzione dello stabilimento nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.

² Le stesse hanno diritto di formulare una denuncia contro le loro condizioni di detenzione, indirizzata alla direzione dello stabilimento che la trasmetterà, con il suo preavviso, all'autorità cantonale competente.

² Lettera della Giudice signora Mireille Reymond, del 16 febbraio 2010, al segretariato generale della CLDJP.

³ DTF 122 IV 8, del 31 gennaio 1996, consid. 2b) : « De toute manière, l'art. 5 par. 4 CEDH ne donne droit à un contrôle de la détention que par un tribunal et non par deux tribunaux successifs; il suffit qu'il y ait une décision d'un tribunal, même statuant en instance unique (ATF ATF 117 Ia 193 consid. 1b p. 195). Or, la notion de "tribunal", figurant à l'art. 5 par. 4 CEDH, doit être interprétée de manière autonome; cette disposition n'exige pas nécessairement un tribunal ordinaire au sens classique, intégré dans l'organisation de la justice traditionnelle. L'organe compétent doit cependant être d'une part indépendant de l'administration

	<p>f) La Commissione concordataria specializzata</p>	<p><i>Inoltre e soprattutto, l'art. 8 cpv. 3 PPMin precisa che i cantoni possono istituire delle autorità penali dei minorenni con competenza intercantonale (come previsto all'art. 191b cpv. 2 Cost. fed.).</i></p> <p><i>A titolo di esempio, la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005, istituisce giustamente una commissione di ricorso intercantonale⁴.</i></p> <p><i>Ne consegue che, per formalizzare lo statuto dell'autorità concordataria di ricorso quale istanza giudiziaria superiore, occorre inserirla quale organo del Concordato e di prevedere delle regole specifiche al riguardo.</i></p> <p><i>La Conferenza latina ha voluto modificare il Regolamento concordatario 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita a persone condannate minorenni , aggiungendo delle disposizioni inerenti alla pericolosità. E' stato così introdotto un nuovo capitolo V, dal titolo « Relazioni con delinquenti minorenni potenzialmente pericolosi » che contiene cinque nuovi articoli (13 a 17).</i></p> <p><i>Anche se la legislazione relativa gli adulti è difficilmente traslabile ai minorenni, si è ritenuto che si poteva comunque fare un parallelo con questa regolamentazione, coscienti evidentemente che i minorenni non sono degli « adulti in miniatura ». Si è di conseguenza tenuto debito conto delle specificità tipiche dei gioventù. La modifica del Regolamento si è così basata, mutatis mutandis, sul Regolamento concernente la concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e giovani adulti e sul Protocollo della Commissione concordataria latina. Si è ritenuto opportuno mantenere il principio della collaborazione con una commissione che valuta la pericolosità di questi specifici casi. Questo a maggior ragione se si pone mente al fatto che la commissione specializzata deve essere consultata nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale di un minorenne in applicazione del disposto di cui</i></p>
--	--	---

ainsi que des parties et, d'autre part, garantir que la procédure suivie ait un caractère juridictionnel, correspondant à la nature de la privation de liberté en cause (ATF 121 II 53 consid. 2a et les arrêts cités; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, Kehl 1985, ad. art. 5 no 120 et 121; VILLIGER, op.cit., p. 217 s. no 366). Au plan organisationnel, il n'est pas suffisant que les membres de l'autorité soient nommés par le gouvernement pour exclure la qualité de tribunal; dans de nombreux pays, les juges sont désignés par le gouvernement; la question décisive est seulement de savoir si, pour trancher les cas d'espèce relevant de sa compétence, l'autorité jouit d'une complète indépendance et n'est tenue que d'appliquer le droit, ou si, au contraire, elle peut recevoir des instructions contraignantes du gouvernement ou de l'administration (cf. ATF 108 Ia 178 consid. 4b et c p. 186 ss). Au plan procédural, les garanties fondamentales que doit respecter l'autorité pour être qualifiée de tribunal au sens de l'article 5 par. 4 CEDH doivent être adaptées à la nature de la privation de liberté contestée et aux circonstances particulières du procès (ATF 116 Ia 60 consid. 2, ATF 115 Ia 293 consid. 4a p. 300, ATF 114 Ia 182 consid. 3b p. 186 et la jurisprudence citée). Pour juger de leur respect, il faut prendre en considération le déroulement de la procédure et tout particulièrement les moyens offerts à l'intéressé pour faire valoir efficacement son point de vue et contester les arguments qui lui ont été opposés. Le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure sont à cet égard essentiels (ATF 116 Ia 60 consid. 2, ATF 115 Ia 293 consid. 4a p. 300). ».

⁴ <http://www.rekolot.ch/> « Bases légales »

Art. 10 Competenze

La commissione di ricorso é l'autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza .

		<p>all'art 25 cpv.2 DPMIn (cfr. art. 28 cpv. 3 DPMIn). Ciononostante, contrariamente a quanto previsto per gli adulti, l'istituzione di una commissione concordataria specializzata è sembrata utile per non dire necessaria. In effetti il numero limitato di casi ipotizzabili, milita a favore di questa scelta concordataria, Ma soprattutto permetterà di regolarizzare la posizione dei cantoni. Lo studio delle legislazioni cantonali mette infatti in evidenza l'assenza di disposizioni di applicazione dell' art. 28 cpv. 3 DPMIn così come la non adeguatezza di quelli esistenti, rendendo di conseguenza vano un rinvio « eventuali » commissioni cantonali. Da qui la modifica del concordato per istituire un tale commissione.</p>
--	--	--

C) Commissione concordataria

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 12 II. Attribuzioni		
<p>La Commissione concordataria ha per compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, da uno dei suoi membri o dal segretario; - sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte utili per l'applicazione e per il perfezionamento del concordato; 		Immutato
<p>- designare tra i suoi membri le tre persone che costituiscono l'istanza ad hoc di ricorso ai sensi dell'art. 29, cpv. 3 del concordato, ritenuto che il Presidente della Commissione concordataria non può far parte di questo organo.</p>	<p>—designare tra i suoi membri le tre persone che costituiscono l'istanza ad hoc di ricorso ai sensi dell'art. 29, cpv. 3 del concordato, ritenuto che il Presidente della Commissione concordataria non può far parte di questo organo.</p>	<p>La modifica del nome dell'autorità dovrebbe essere ripresa a questo punto. L'art 29 cpv. 3 dovrebbe essere modificato di conseguenza (autorità concordataria di ricorso e non più autorità ad hoc di reclamo. Tuttavia, perché l'autorità concordataria possa essere qualificata di tribunale ai sensi dell'art. 5 par. 4 CEDU, essa deve essere un'autorità che beneficia di una totale indipendenza decisionale e che non è tenuta che ad applicare il diritto e non può ricevere istruzioni cogenti dal parte del governo o dell'amministrazione (cfr. nota 3 qui sopra). È perciò lecito chiedersi se la designazione dei suoi membri da parte della commissione concordataria, per di più scelti fra le stesse persone che la costituiscono (ad eccezione comunque del presidente) garantisca ancora questa indipendenza. Occorre quindi che i membri dell'autorità concordataria di ricorso siano designati dalla Conferenza , senza che gli stessi appartengano ad un altro organo del concordato. Ne consegue che si deve sopprimere il terzo paragrafo dell'art. 12 ed aggiungere all'art. 7 questa competenza specifica.</p>

A) La Conferenza del concordato

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 7 I. Attribuzioni		
<p>La Conferenza è l'organo decisionale del concordato. Essa è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prendere tutte le decisioni che il concordato le attribuisce; - sorvegliare l'applicazione e l'interpretazione del concordato; - elaborare i regolamenti d'applicazione del concordato; - adottare le direttive utili all'indirizzo dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l'esecuzione delle misure e delle pene affidate; - elaborare per i cantoni concordatari delle raccomandazioni o delle proposte, segnatamente per la messa a disposizione di nuovi stabilimenti o per le migliorie da apportare alle condizioni di esecuzione; - ... 	<p>La Conferenza è l'organo decisionale del concordato. Essa è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prendere tutte le decisioni che il concordato le attribuisce; - sorvegliare l'applicazione e l'interpretazione del concordato; - elaborare i regolamenti d'applicazione del concordato; - adottare le direttive utili all'indirizzo dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l'esecuzione delle misure e delle pene affidate; - eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri dell'Autorità concordataria di ricorso; - eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri della Commissione concordataria specializzata - elaborare per i cantoni concordatari delle raccomandazioni..... 	<p><i>Cf. Commento ad art. 12 di cui sopra.</i></p> <p><i>Cf. Commento ad art. 6 di cui sopra.</i></p>

Tenore attuale	Progetto	Commento
---	E) Autorità concordataria di ricorso	<i>Le disposizioni specifiche relative all'autorità concordataria di ricorso sono oggetto della lettera E) nuova, posizionata dopo la Commissione consultiva socio-educativa, riprendendo l'ordine dell'art. 6 così come degli art. 14bis a 14quater.</i>
---	Art. 14bis Composizione	
	¹ L'Autorità concordataria di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti scelti fra i giudici dei cantoni latini.	<i>Anche se i ricorsi non saranno molti, è opportuno designare due supplenti per i possibili casi di ricusa.</i>
	² L'elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni ; una rielezione è possibile.	
	³ I membri dell'Autorità concordataria di ricorso non possono appartenere ad un altro organo del concordato.	<i>Precisione utile per garantire l'indipendenza dell'autorità.</i>

	Art. 14ter <u>Organizzazione</u>	
	¹ <u>L'Autorità concordataria di ricorso si costituisce autonomamente.</u>	
	² <u>Ella redige un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza.</u>	<i>Questo regolamento fisserà gli aspetti relativi alla sede, al suo funzionamento, alla procedura applicabile ecc..</i>
	Art. 14quater <u>Competenze</u>	
	<u>L'Autorità di ricorso statuisce quale autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza sui ricorsi interposti contro le decisioni disciplinari pronunciate in applicazione del diritto concordatario.</u>	<i>Questa disposizione esplicita lo statuto dell'autorità per rispondere agli elementi messi in evidenza nel commento all'art. 6 di cui sopra.</i>

Tenore attuale	Progetto	Commento
---	F) Commissione concordataria specializzata	<i>Le disposizioni specifiche relative alla Commissione concordataria specializzata sono oggetto delle lettera F) nuova, posizionata dopo la Commissione concordataria di ricorso, riprendendo l'ordine dell'art. 6 così come degli art. 14quinquies e 14sexies.</i>
---	Art. 14quinquies <u>Composizione</u>	
	¹ <u>La Commissione concordataria specializzata si compone di cinque membri e di due supplenti.</u>	<i>I casi che possono dar luogo ad una ricusa, possono presentarsi più facilmente quando si tratta di minorenni, sembra perciò opportuno nominare dei supplenti. Inizialmente prevista con una composizione di tre membri e tre supplenti, la CIP ha preferito una composizione di cinque membri e due supplenti.</i>
	² <u>L'elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni ; una rielezione è possibile.</u>	
	³ <u>I membri della commissione specializzata non possono appartenere ad un altro organo del concordato.</u>	<i>Precisione utile per garantire l'indipendenza della commissione</i>
	⁴ <u>La Conferenza promuoverà per via di regolamento le condizioni e le qualifiche necessarie per essere membri della Commissione, così come le modalità della sua costituzione e del funzionamento.</u>	<i>Nella misura in cui si tratta di elementi tecnici o che possono dipendere dall'adattamento all'evoluzione delle normative legali inerenti ai minorenni, risulterebbe troppo macchinosa la modifica del concordato in occasione di ogni modifica legislativa o di applicazione.</i>
	Art. 14sexies <u>Competenze</u>	
	¹ <u>La Commissione concordataria specializzata è l'autorità competente a rilasciare il preavviso sulla liberazione condizionale conformemente all'art. 28cpv. 3 DPMIn.</u>	
	² <u>Ella può ugualmente rilasciare un preavviso su ogni altra richiesta dell'autorità penale dei minori.</u>	<i>Capoverso che dà la competenza di rilasciare i preavvisi che l'autorità di collocamento deve sollecitare nel quadro del Regolamento sulle autorizzazioni delle uscite (art. 13).</i>

Capitolo IV :Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente del collocamento in istituto chiuso

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 29 Procedure disciplinari		
¹ Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto di conoscere i comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure applicabili, l'autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere.		Immutato
² I trattamenti disumani e degradanti sono proibiti, segnatamente le punizioni corporali, la privazione di cibo e l'interdizione dei contatti con la famiglia. Le persone minorenni non possono essere oggetto di misure disciplinari collettive.		Immutato
³ I ricorsi contro le misure disciplinari devono essere inoltrati ad una delegazione di tre membri della Commissione concordataria, che li esaminerà con diligenza. Di regola, la presidenza di questa delegazione è assicurata da un giudice dei minori.	³ I ricorsi contro le <u>sanzioni</u> disciplinari devono essere indirizzati ad una delegazione di tre membri della Commissione concordataria all' <u>l'autorità concordataria di ricorso</u> , che lo tratterà con diligenza nei 10 giorni dalla loro ricezione. <u>Di regola, la presidenza di questa delegazione è assicurata da un giudice dei minori.</u>	<i>Cfr commento all'art. 6 t 12 di cui sopra. E' opportuno parlare di <u>sanzione</u> e non di misura. La CIP ha richiesto di menzionare specificatamente un termine per il disbrigo del ricorso in luogo dell'indicazione « con diligenza » Questa ultima frase può essere soppressa vista l'aggiunta delle specifiche (articoli 14bis ss).</i>

D. Modifica del tenore dell'articolo 20

Capitolo IV :Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente del collocamento in istituto chiuso

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p>Art. 20 Separazione delle persone minorenni dagli adulti</p> <p>Le persone minorenni detenute o collocate in uno stabilimento chiuso sono totalmente separate dagli adulti. Con riserva dell'art. 1, capoverso 2, paragrafo 2, gli stabilimenti concordatari previsti dagli art. 15 a 18 non possono accogliere adulti.</p>	<p>Le persone minorenni detenute o collocate in uno stabilimento chiuso sono totalmente separate dagli adulti. Con riserva dell'articolo 1 cpv. 2 paragrafo 2 di cui sopra, gli stabilimenti concordatari previsti agli articoli da 15 a 18 non possono accogliere le persone detenute adulte.</p>	<p><i>Il fondamento di questa separazione e del fatto che i minorenni non devono essere detenuti nelle carceri destinate agli adulti, è quello di evitare di far correre loro dei rischi.⁵ Senza rimettere in questione questo principio fondamentale, il conservare unicamente la seconda frase dell'articolo, permette di risolvere l'apparente contraddizione dell'applicazione del concordato ai giovani adulti.</i></p> <p><i>L'eccezione espressamente consentita dall'art. 20 seconda frase in riferimento all'art. 1 cpv. 2 del Concordato, implica che <u>solo i giovani adulti possono essere collocati in uno stabilimento per minorenni</u>, (i minorenni diventati maggiorenni, ma sanzionati in applicazione del DPMIn). D'altronde, l'art. 61 cpv. 5 CP⁶ prevede questa eccezione, ma a condizione che il giovane adulto sia stato condannato per un atto commesso prima dell'età di 18 anni.</i></p> <p><i>Stricto sensu, questo non risolve il problema dei giovani adulti che non sono stati condannati per un atto commesso prima dell'età dei 18 anni, per i quali si esigerebbe una separazione stretta. Comunque, se si riprende il</i></p>

⁵ Rapporto esplicativo del gennaio 2002, cifra 6.2.1 « Séparation des mineurs des adultes », p. 40 à 42 : « La question de la séparation revient de manière récurrente ; la plupart des ouvrages de criminologie parlent de l'influence néfaste des prisonniers adultes sur les jeunes détenus. Ceci est une réalité pour qui a visité des prisons où sont détenus ensemble mineurs et majeurs, non seulement en raison du rôle de mentor joué par les anciens sur les plus jeunes, mais aussi en raison de toutes sortes d'abus dont sont victimes les mineurs. Ce n'est pas une exagération, ni une diabolisation de la prison, mais un triste constat. Les lésions faites aux enfants sont très lourdes et restent gravées à jamais. Il est donc nécessaire de faire cesser cette situation. ».

⁶ **Art. 61** Misure per i giovani adulti

¹ Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:

- a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
- b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

² Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.

³ Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.

⁴ La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.

⁵ **Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.**

		<p><i>messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 relativo alla modifica del codice penale ⁷⁾: « Il nuovo disciplinamento del capoverso 4⁸⁾, comporta che le istituzioni per giovani possono accogliere, in casi particolari, anche condannati che hanno superato tale limite di età. Devono dapprima entrare in considerazione giovani adulti per i quali, in ragione del loro sviluppo, l'istituto è maggiormente indicato. Tale disposizione si applica in particolare ai giovani adulti che già hanno compiuto 18 anni e per i quali è ancora in corso una misura di diritto penale minorile (che può durare fino al compimento del 22esimo anno di età, cfr. art. 18 cpv.2 D LF sul diritto penale minorile) », si deduce da questo passaggio che un "puro" giovane adulto può essere collocato in uno stabilimento per minorenni. Se ci si riferisce al passaggio seguente del messaggio medesimo (p. 1926, concernante il DPMIn): « ..capoversi 2 e 3 [dell'articolo 26⁹⁾] per quanto concerne l'esecuzione della pena. Questi ultimi consentono però deroghe al principio della separazione quando l'integrazione sociale e lo sviluppo della persona del minore, vengono in tal modo favoriti. Spetterà al giudice ed all'autorità di esecuzione interpretare questa disposizione in senso compatibile con la clausola dell'interesse superiore del fanciullo di cui all'art. 37 lettera c della convenzione sui diritti del fanciullo. La disposizione della Convenzione è pertanto di grande importanza per l'interpretazione degli articoli 6 e 26 D-DPMIn » la pratica dimostra che i giovani adulti hanno, a volte, degli effetti positivi sui minorenni.</i></p>
--	--	---

⁷ FF 1999 II 1669 ss

⁸ Attualmente art. 61 cpv.5

⁹ **Art. 26 c.** Esecuzione

¹ La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita per giorni (art. 79 cpv. 2 CP) o sotto forma di semiprigionia.

² La privazione della libertà dev'essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità nonché la preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione.

³ L'istituto dev'essere atto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell'istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un'attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un'attività lucrativa non sia possibile fuori dell'istituto.

C. Modifica dell'articolo 30 cpv. 2 – colloquio e denuncia

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p>Art. 30 Colloquio e denuncia</p>		
<p>¹ Le persone minorenni detenute o collocate in stabilimenti chiusi hanno diritto ad ottenere un colloquio con la direzione dello stabilimento nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.</p>		<p>Immutato</p>
<p>² Le stesse hanno diritto di formulare una denuncia contro le loro condizioni di detenzione, indirizzata alla direzione dello stabilimento che la trasmetterà, con il suo preavviso, all'autorità cantonale competente.</p>	<p>² Le stesse hanno ugualmente il diritto di formulare una denuncia contro le loro condizioni di detenzione, indirizzata alla direzione dello stabilimento che la trasmetterà con il suo preavviso, all'autorità cantonale competente <u>contro il personale, la direzione dello stabilimento o contro le condizioni di detenzione. Una decisione del concordato nel fissa la procedura.</u></p>	<p><i>Come indicato nel regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone minorenni detenute penalmente o collocate in un istituto chiuso per minori, questa materia deve essere oggetto di un regolamento specifico visto che il tema non riguarda le sanzioni disciplinari.</i></p> <p><i>La regola prevista nel concordato era dettata manifestamente dalla volontà di attenersi ai principi dell'economia procedurale, nel senso che la direzione, trasmettendo il reclamo, dava nel medesimo tempo il proprio preavviso..</i></p> <p><i>Ma la Commissione concordataria ritiene essere più logico, dal profilo istituzionale, che un reclamo rivolto contro la direzione dello stabilimento o contro le condizioni di detenzione, sia indirizzato direttamente all'autorità dalla quale dipende lo stabilimento. Questo permetterà all'autorità superiore, una volta ricevuto il reclamo, di assumere, se del caso immediatamente, delle misure particolari, cosa non possibile in caso di trasmissione da parte della direzione.</i></p> <p><i>La modifica proposta allarga formalmente la possibilità di presentare reclamo contro il personale e la direzione dello stabilimento in maniera che i minorenni possano chiaramente conoscere i loro diritti.</i></p>

D. Modifica delle regole relative alla fatturazione - articoli 35 e 37

Capitolo V : Relazioni con le autorità di esecuzione competenti

Tenore attuale	Progetto	Commento
Art. 35 Collocamento		
¹ Le autorità competenti dei cantoni assegnano agli stabilimenti concordatari le persone minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli stabilimenti concordatari sono tenuti ad accettare queste persone minorenni.		Immutato
² Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all'ammissione delle persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dello stabilimento copia delle decisioni d'esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili del deposito di garanzia richiesto dall'art. 15 della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 (o della futura CIIS).	² Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all'ammissione delle persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dello stabilimento copia delle decisioni d'esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili del deposito di regolare la questione della garanzia della presa a carico dei costi (GPCF) richiesta dall'art. 15 della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 prevista dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (CIIS).	<i>L'espressione « deposito di una garanzia » non è pertinente in quanto deve essere data un'assicurazione del pagamento. (cfr. art. 26 ss CIIS)</i> <i>Menzione della denominazione completa della convenzione, visto che la CII del 1984 è abrogata, occorre sopprimere il riferimento della denominazione completa della convenzione.</i>
³ Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la possibilità di assegnare anche le persone minorenni che adempiono ai criteri degli art. 2 a 5 del concordato in stabilimenti non concordatari, purché essi dispongano già di una struttura appropriata o per delle ragioni di sicurezza o di salute.		Immutato

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p>Art. 37 Stabilimento e fatturazione del prezzo di costo giornaliero</p>		
<p>¹ Le spese d'esecuzione delle pene e delle misure di ogni stabilimento concordatario sono rette dai principi della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 (o dalla futura CIIS).</p>	<p>1 Le spese d'esecuzione delle pene e delle misure di ogni stabilimento concordatario sono rette dai principi della Convenzione relativa alle istituzioni del 2 febbraio 1984 o della Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (CIIS).</p>	<p><i>Menzione della denominazione completa della convenzione e soppressione del riferimento alla CII del 1984, abrogata.</i></p>
<p>² Gli stessi principi sono applicati per la fatturazione delle rette all'autorità d'esecuzione, responsabile del pagamento allo stabilimento.</p>		<p>Immutato</p>
	<p>³ Se uno stabilimento opta per il sistema forfettario, il forfait deve essere aggiornato ogni due anni.</p>	<p><i>Il principio attualmente in vigore, vale a dire quella delle tredicesima fattura, può sembrare giusto. Ciononostante provoca dei problemi finanziari ai cantoni collocanti. Un sistema forfettario appare in definitiva più semplice per tutti i cantoni firmatari. Inoltre, la CIIS, al suo articolo 23, incoraggia il passaggio al principio del forfait (detto metodo F). E' opportuno che il concordato autorizzi questa modalità di fatturazione se uno stabilimento lo ritiene più appropriato.. Il forfait deve però essere aggiornato ogni due anni per essere sempre adeguato all'evoluzione dei costi, sia essa verso l'alto che verso il basso.</i></p>
<p>³ La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.</p>	<p>³ ⁴ La ripartizione delle spese tra la persona minorenni, la sua famiglia e gli enti pubblici responsabili è regolata dal diritto cantonale.</p>	<p><i>L'alinea 3 diventa l'alinea 4</i></p>

E. Modification del preambolo e dell'articolo 44 – attualizzazione del testo a seguito delle modifiche legislative intervenute

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p><i>I cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura, così come parzialmente il canton Ticino</i></p> <p>Visti gli articoli 6, 15, 25, 27, e 48 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) del 20 giugno 2003;¹</p> <p>...</p> <p>L'entrata in vigore di questa LF interverrà nello stesso momento in cui quella del CPS modificato il 13.12.2002</p>	<p>visti gli articoli 15, 25, 27 et 48 della Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) del 20 giugno 2003 ;⁺</p> <p>...</p> <p>L'entrata in vigore di questa LF interverrà nello stesso momento in cui quella del CPS modificato il 13.12.2002</p>	<p><i>L'art. 6 DPMin è stato abrogato dalla PPMin</i></p>
<p>visti i principi acquisiti per l'unificazione della futura procedura penale (Legge federale sulla procedura penale applicabile ai minori, LFPPM);</p> <p>Il progetto di Legge federale non è stato presentato ancora alle Camere federali.</p>	<p>Visti i principi acquisiti per l'unificazione della futura unificazione della procedura <u>gli articoli 4, 8, 28, 42, 44, 45 della Legge federale sulla procedura penale minorile (PPMin) del 20 marzo 2009 ;²</u></p> <p>² Il progetto di Legge federale non è stato presentato ancora alle Camere federali.</p>	<p><i>La PPmin è nel frattempo entrata in vigore, vale perciò la pena di citare le disposizioni specifiche.</i></p>

Tenore attuale	Progetto	Commento
<p>Art. 44 Controllo parlamentare</p> <p>¹ Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all'art. 8 della Convenzione del 09 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratificazione, all'esecuzione ed alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero (in seguito Convenzione).</p>	<p>¹ Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all'articolo 8 della Convenzione del 09 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratificazione, all'esecuzione ed alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero <u>15 della Convenzione relativa alla partecipazione dei parlamenti cantonali ne quadro dell'eleborazione, della ratifica, dell'esecuzione e della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati intercantonali con l'estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl) (in seguito Convenzione).</u></p>	<p><i>La Convenzione delle convenzioni è stata abrogata e rimpiazzata dalla CoParl. La disposizione topica è l'art. 15.</i></p>
<p>³ L'articolo 8 della Convenzione indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.</p>	<p>³ L'articolo 8 della Convenzione <u>15 CoParl</u> indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.</p>	